



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 04/04/2023

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E DELLE AREE SU CUI INSISTONO CASE SPARSE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPLICAZIONE DELL'ART. 12, PUNTO 4, DELLA LEGGE 23.12.1999 N. 488 ED ART. 4, COMMI 2 E 3 DEL D.L. 268 DEL 30.09.2000 CONVERTITO NELLA LEGGE 23.11.2000 N. 354 - CONFERMA DELLE AREE INDIVIDUATE CON DELIBERAZIONE C.C. 7/2015 E D.G.C. N. 115/2020.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI E DELLE AREE SU CUI INSISTONO CASE SPARSE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPLICAZIONE DELL'ART. 12, PUNTO 4, DELLA LEGGE 23.12.1999 N. 488 ED ART. 4, COMMI 2 E 3 DEL D.L. 268 DEL 30.09.2000 CONVERTITO NELLA LEGGE 23.11.2000 N. 354 - CONFERMA DELLE AREE INDIVIDUATE CON DELIBERAZIONE C.C. 7/2015 E D.G.C. N. 115/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 20 dicembre 2012: "Revisione del decreto 9 marzo 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni – Agevolazioni "zone montane";

RICHIAMATE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2015 ad oggetto: "Individuazione delle frazioni e delle aree su cui insistono case sparse non servite dalla rete di distribuzione del gas metano - applicazione dell'art. 12, punto 4, della legge 23.12.1998 n. 488 ed art. 4, commi 2 e 3 del d.l. 268 del 30.09.2000 convertito nella legge 23.11.2000 n. 354" e la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 115/2020, stesso oggetto, e ritenuta la necessità di una ulteriore conferma delle suddette aree incluse nel territorio comunale;

VISTA la direttiva dell'Agenzia delle Dogane R.U. 41017 del 12.04.2010 recante: "Esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488";

VISTO l'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 488 che così recita: "Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente: "c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

- 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 4
- 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
- 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
- 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.";

VISTO l'art. 8, comma 10, lettera c) punto 4, della legge 23.12.1998 n. 448 che così recita: "Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) Omissis;

b) Omissis;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a..... (omissis) per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento";

DATO ATTO che:

- questo Comune ricade integralmente nella zona climatica E, come definita dall'art. 2, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;
- il comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 prevede per i Comuni non metanizzati, inclusi nelle zone "E" ed "F" ex d.P.R. 412/1993, la riduzione del costo del gasolio al litro, ed estende i benefici economici come già detto anche alle frazioni non metanizzate, di comuni metanizzati inclusi nelle zone climatiche E;
- l'art. 4, ai commi 2 e 3 del D.L. 30.09.2000 n. 268 come modificato dalla legge 23.11.2000 n. 354 definisce il termine di "frazioni di Comuni", comprendendo tra l'altro le aree su cui insistono case sparse;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune esistono aree non metanizzate, su cui insistono case sparse, che potranno beneficiare delle agevolazioni di legge previste, che vengono di seguito indicate così come già individuate nella surrichiamata deliberazione C.C. n. 7/2015 e nella deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2020:

- via Cuseglio per l'intero tratto e la località Alpe Cuseglio;
- via Crivelli (strada per il Montallegro) dal nucleo del Castello di Frascarolo escluso sino alle località Montallegro, Cascina Orsa e Cascina Cornelia incluse;
- località Grotte di Valganna nel tratto di S.S. 233 compreso tra le Gallerie Valganna e la zona Laghetto Fonteviva inclusa;
- via Passerini nel tratto compreso tra la Chiesa di S. Bernardino e l'intersezione con la via Monviso;

- via Carso, l'intero tratto a partire da via Monte Generoso e sino al termine;
- via Polveriera nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vela e sino al confine comunale con Arcisate;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di confermare, per quanto espresso in premessa, l'elenco delle aree non metanizzate, come già individuate nelle su richiamate deliberazioni di C.C. n. 7/2015 e di G.C. n. 115/2020, su cui insistono case sparse, che potranno beneficiare delle agevolazioni di legge previste, come segue:

- via Cuseglio per l'intero tratto e la località Alpe Cuseglio;
- via Crivelli (strada per il Montallegro) dal nucleo del Castello di Frascarolo escluso sino alle località Montallegro, Cascina Orsa e Cascina Cornelia incluse;
- località Grotte di Valganna nel tratto di S.S. 233 compreso tra le Gallerie Valganna e la zona Laghetto Fonteviva inclusa;
- via Passerini nel tratto compreso tra la Chiesa di S. Bernardino e l'intersezione con la via Monviso;
- via Carso, l'intero tratto a partire da via Monte Generoso e sino al termine;
- via Polveriera nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vela e sino al confine comunale con Arcisate;

Di inviare, in conformità dei disposti dell'art. 12, comma 4 della predetta legge 488/1998, copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per i provvedimenti di competenza nonché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Lombardia – Ufficio delle Dogane di Varese – Reparto rimborsi riaccrediti e restituzioni - giusta istanza pervenuta al Comune di Induno Olona in data 27 marzo 2023, atti 4245.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **16** del **04.04.2023**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott,ssa Maria Conte